



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE E DELLE FIERE (Art.18 ter, c1 L.R.6/210)

Approvato con delibera CC n. 36 in data 30/11/2016



Sommario

<u>ART.1 - NORME DI RIFERIMENTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO</u>	<u>3</u>
<u>ART.2 - DEFINIZIONE DI “SAGRA”</u>	<u>3</u>
<u>ART. 3- SOGGETTI ORGANIZZATORI.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 4 ATTIVITÀ NON CONSENTITE</u>	<u>4</u>
<u>ART. 5 - DURATA DELLE MANIFESTAZIONI</u>	<u>4</u>
<u>ART. 6 - PROGRAMMAZIONE ANNUALE</u>	<u>4</u>
<u>ART. 7 - SPOSTAMENTO LUOGO E DATA.....</u>	<u>5</u>
<u>ART. 8 - INIZIATIVE CONCOMITANTI E INIZIATIVE ALLA PRIMA EDIZIONE</u>	<u>5</u>
<u>ART. 9 - DISPOSIZIONE GENERALE</u>	<u>5</u>
<u>ART. 10 - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E AUTORIZZAZIONI.....</u>	<u>6</u>
<u>ART. 11 - PRESCRIZIONI DI SICUREZZA</u>	<u>7</u>
<u>ART. 12 - ASSISTENZA SANITARIA</u>	<u>8</u>
<u>ART. 13 - ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 14 - RESPONSABILITÀ.....</u>	<u>9</u>
<u>ART. 15 - VIGILANZA.....</u>	<u>9</u>
<u>ART. 16 - SANZIONI</u>	<u>9</u>
<u>ART.17 - ENTRATA IN VIGORE.....</u>	<u>9</u>
<u>ART.18 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA.....</u>	<u>9</u>



Art.1 – Norme di riferimento e finalità del Regolamento

- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel “ Direttiva Bolkestein”);
- Legge 241/1990 art.19 modificato dall’art. 49, comma 4-bis del D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni della Legge n.122/2010 e ss.mm.li;
- T.U.L.P.S. 18/06/1931 n.773 e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);
- D.C.R. 3 marzo 2015 n.643 (Risoluzione concernente la somministrazione temporanea in occasione di sagre e fiere);
- Legge Regionale 29 aprile 2016 n.10 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6);
- Allegato “A” della D.G.R. n.X/5519 del 2 agosto 2016 “Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell’art.18 ter, comma 1 della L.R. 6/2010;
- Altre disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia;
- Altre disposizioni contenute nel presente regolamento comunale;

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle presenti leggi, i criteri per lo svolgimento di sagre intese quali manifestazioni temporanee nell’ambito del territorio comunale, su aree pubbliche e private, delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro idoneo atto, attrezzate o meno, coperte o scoperte, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti merceologici.

Art.2 - Definizione di “sagra”

1. Per sagra si intende ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità, all’aggregazione comunitaria, a tradizioni folcloristiche , gastronomiche, di promozione turistica e culturale, a carattere sportivo, ricreativo, religioso e benefico, organizzate sull’area pubblica, in cui sia presente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall’art.72 della L.R.6/2010;
2. Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione, nonché di ogni altra specifica normativa di settore;
3. Tali manifestazioni hanno un carattere temporaneo e sono finalizzate a reperire fondi da destinare esclusivamente a finalità sociali o benefiche.
4. Le disposizioni previste all’Art. 5 - Durata delle manifestazioni- del presente Regolamento, relative alla durata, non si applicano alle feste organizzate dall’Amministrazione Comunale.

Art. 3 Soggetti organizzatori



I soggetti abilitati alla organizzazione di sagre e feste paesane sono:

- l'Amministrazione Comunale ed enti pubblici
- gli Enti e le associazioni senza scopo di lucro a finalità culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato;
- gli altri Enti e associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
- i partiti politici;
- gli organismi religiosi;
- le associazioni sindacali.
- Imprese.

Art. 4 Attività non consentite

1. Non è consentito lo svolgimento di sagre nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere a prevalente tipicità in relazione al territorio e alla caratteristica dell'iniziativa, rispettare prevalentemente la filiera corta, ed essere abbinata ad iniziative culturali o sportive o ricreative od espositive con accesso libero al pubblico.

Art. 5 - Durata delle manifestazioni

Ogni soggetto di cui all'art. 3 potrà effettuare:

- una sola sagra per anno solare per un periodo massimo complessivo di 8 giorni anche non continuativi;
- o in alternativa, 2 eventi per anno solare anche diversamente denominati per un periodo massimo di 4 giorni ciascuno.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ampliare o modificare la durata massima consentita per ogni singola sagra di cui all'Art. 6 – Programmazione annuale in occasione di eventi particolari o eccezionali o in presenza di particolari condizioni meteorologiche.

Art. 6 - Programmazione annuale

1. Il Comune redige il calendario-programma annuale delle sagre ricorrenti, caratterizzate da attività temporanee di somministrazione di bevande ed alimenti.
2. I soggetti interessati all'organizzazione di sagre dovranno dare comunicazione entro il 15 novembre di ogni anno, delle manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo per l'iscrizione nel calendario annuale, con lettera indirizzata all'ufficio Commercio, della sagra che intendono organizzare nell'anno, indicando:
 - a. Denominazione dell'iniziativa;
 - b. Dati anagrafici degli organizzatori, nel caso di Imprese o Associazioni i relativi dati telefonici ed eventuale sito-web;
 - c. Luogo e data di svolgimento;
 - d. Programma di massima dell'iniziativa;
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri



stabiliti dal presente regolamento, approverà il calendario delle sagre ricorrenti che potranno svolgersi nell'anno solare successivo;

4. Il calendario approvato sarà comunicato ai richiedenti e alla Regione Lombardia entro il 15 dicembre di ciascun anno e costituirà uno strumento di promozione e valorizzazione delle sagre e feste ivi inserite. Le feste e sagre, non inserite nel calendario approvato dalla Giunta Comunale non potranno aver luogo se non con riguardo ad eventi "non previsti" e non prevedibili in sede di programmazione annuale (raccolte fondi a sostegno vittime calamità naturali, intercorse successivamente alla prima calendarizzazione) la relativa richiesta deve essere formalizzata al Comune almeno 20 giorni prima rispetto alla data ipotizzata per la manifestazione
5. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del calendario annuale, verificare che le varie sagre o feste paesane non siano tutte in successione di continuità le une con le altre, ma che vi siano opportuni periodi di sospensione nei quali non siano previste sagre (o feste) in tutto il territorio comunale.

Art. 7 - Spostamento luogo e data

Lo spostamento di luogo e data dello svolgimento di una sagra o manifestazione dopo la formulazione del calendario potrà esser autorizzata dalla Giunta Comunale su istanza motivata del soggetto organizzatore.

Art. 8 - Iniziative concomitanti e iniziative alla prima edizione

1. Non è ammessa la concomitanza di più sagre nel medesimo luogo (capoluogo, frazione).
2. Nel caso di iniziative concomitanti per luogo di svolgimento, sarà data priorità alla sagra storicamente più antica e in caso di ulteriore parità sarà effettuato apposito sorteggio.
3. Le iniziative alla prima edizione potranno essere autorizzate soltanto previo parere della Giunta Comunale in periodi nei quali non sono previste altre manifestazioni in calendario.
4. In caso di iniziative alla prima edizione concomitanti sarà effettuato un apposito sorteggio per individuare la manifestazione che potrà avere svolgimento nel luogo oggetto di più richieste.

Art. 9 - Disposizione generale

1. Le attività svolte nelle manifestazioni "sagre" possono essere molteplici e possono interessare:
 - a. commercio su aree pubbliche
 - b. commercio di cose antiche ed usate
 - c. attività di scambio tra hobbisti
 - d. vendita di prodotti artigianali
 - e. vendita di prodotti agricoli
 - f. somministrazione temporanea di alimenti e bevande
 - g. giochi di abilità (tiro del cacio, tiro alla fune, corsa nei sacchi ecc.)
 - h. pubblici spettacoli in genere e piccoli intrattenimenti, con balli con o senza orchestra
 - i. fuochi d'artificio
 - j. installazione di giostre
 - k. manifestazioni di sorte (lotterie, tombola e pesche di beneficenza).



2. In relazione al tipo di attività complessivamente svolte, al luogo di svolgimento, alle strutture temporanee allestite (gazebo, tensostrutture, palco, ecc.), al presunto afflusso di persone, gli organizzatori dovranno richiedere i titoli abilitativi, previsti dalla normativa vigente, 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione presso l'ufficio competente.
Gli uffici forniranno i modelli per la richiesta dei titoli abilitativi e le informazioni in merito ai titoli abilitativi rilasciati da altri enti.

Art. 10 - Attività di somministrazione e autorizzazioni per spettacoli e trattenimenti temporanei

1. Gli organizzatori delle sagre dovranno presentare prima dell'inizio di ogni manifestazione, adeguata istanza telematica, relativamente alle attività di pubblico trattenimento e di somministrazione di alimenti e bevande ed in particolare:
 - a) L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali è soggetta a SCIA. Tale attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed nei locali o aree a cui si riferisce la manifestazione e per le manifestazioni inserite nel calendario approvato dalla Giunta Comunale.
 - b) L'attività di somministrazione di cui alla lettera a) non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici ma è soggetta al rispetto delle disposizioni in materia di sanità, ambientali e di sicurezza.
 - c) Per lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre soggetta a SCIA, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti morali, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie.
 - d) La preparazione dei pasti, da effettuare nel pieno rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, deve avvenire nei luoghi individuati nell'istanza, che non possono essere acquisiti e utilizzati da organizzazioni o imprese diverse da quelle indicate dal soggetto organizzatore.
 - e) Qualora i pasti vengano preparati in luoghi diversi rispetto all'area di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono avvalersi di laboratori registrati o riconosciuti, nel caso di alimenti di origine animale, ed effettuare il trasporto sul luogo della manifestazione secondo le vigenti norme regole igienico-sanitari
 - f) Gli alimenti preparati per la somministrazione o venduti presso l'area della manifestazione devono provenire da ditte regolarmente registrate o riconosciute, nel caso di alimenti di origine animale, oltre a rispettare le vigenti normative in materia di etichettatura e rintracciabilità;
 - g) Durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come previsto dall'art. 70 comma 1 della L.R. n. 6/2010



h) E' vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni;

Per quanto riguarda gli spettacoli e/o trattenimenti temporanei:

- i) Deve essere presentata all'Ufficio Attività Produttive la SCIA per spettacoli e trattenimenti temporanei fino a 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24,00 del giorno di inizio (L.R. n.112 del 7/10/2013);
- j) Deve essere richiesta Autorizzazione di pubblica sicurezza per locali/luogo superiore a 200 persone (art.68 TULPS). Tale richiesta deve essere trasmessa almeno 45 giorni prima dell'evento in modo da poter convocare la C.C.P.S il cui parere, a seguito di verifica presso le aree/locali destinate alla manifestazione, sarà vincolante per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune.

Art. 11 - Prescrizioni di sicurezza

- 1. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettua le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione deve comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi;
- 2. Palchi, pedane, stands, tecnostrutture, ecc. installati in occasione di manifestazioni temporanee, devono rispettare i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato ai sensi della legge 5/11/1971 n.1086;
- 3. L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature nonché per l'illuminazione, deve essere certificato da dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice ai sensi del DM 22/1/2008 n.37;
- 4. Le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica;
- 5. Deve essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antiincendio;
- 6. Deve essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo dove siano presenti fiamme, oltre a un numero adeguato di estintori sulla base del rischio di incendio nelle aree destinate a cucina in conformità delle vigenti norme;
- 7. In caso di utilizzo di depositi di GPL in bombole, gli stessi devono avere una capacità massima di 75 kg e devono essere ubicati in zona protetta, lontano da piante e strutture, e rispettare quanto previsto con ordinanza n. 155 del 20/06/201;
- 8. Non possono essere accesi fuochi, bracieri od altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio in spazi non coperti o protetti e delimitati da idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme o scintille;



9. Tutte le eventuali strutture metalliche devono essere collegate a terra e le eventuali linee elettriche aeree devono essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci, ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione;
10. Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. devono essere incanalati tramite apposita fognatura;
11. Le manifestazioni potranno svolgersi solo su aree e in locali idonei;
12. Per le attività rumorose dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalla norme vigenti di materia, nonché dalla classificazione acustica del territorio comunicale approvata con delibera di C.C. n. 3 del 21/03/2012. Eventuali richieste di deroga ai limiti di rumorosità dovrà essere preventivamente presentata
13. Devono essere garantiti i servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.

Art. 12 – Assistenza Sanitaria

1. Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 2453 del 07/10/2014, relativa al Recepimento dell'accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate, gli organizzatori delle Sagre dovranno presentare ad AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) adeguata segnalazione dell'evento, come previsto nelle linee guida emesse dalla stessa Azienda nei seguenti termini:
 - almeno 15 giorni prima della data di inizio per eventi con basso rischio;
 - almeno 30 giorni prima della data di inizio per eventi con rischio moderato;
 - almeno 45 giorni prima della data di inizio per eventi con rischio elevato
2. La valutazione del profilo di rischio dovrà essere effettuata tramite la compilazione del questionario all'interno delle procedure previste da AREU per la gestione delle emergenze, le cui linee guida sono reperibili al sito www.areu.lombardia.it.

Art. 13 - Oneri a carico degli organizzatori

1. L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico dei promotori, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio.
2. La pulizia dell'area della sagra è interamente a carico dell'organizzazione, la quale s'impegnerà a ridurre la produzione dei rifiuti e comunque a procedere alla raccolta differenziata dei medesimi. Resta a carico dell'amministrazione la fornitura di idonei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti.



Art. 14 - Responsabilità

Ad eccezione delle iniziative a cui attribuisca carattere di preminenza e di particolare interesse pubblico, e decida quindi di prendervi parte attiva, l'Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i destinatari del patrocinio e/o dei contributi di cui al presente regolamento e soggetti terzi per forniture di beni e servizi in dipendenza dell'attività ordinaria e delle iniziative oggetto dell'intervento, né assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività per le quali, in base al presente regolamento, ha concesso patrocinio, contributi finanziari e/o altri vantaggi economici.

Art. 15 - Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia locale, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.

Art. 16 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali in materia e la violazione di altre leggi speciali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro, come previsto dall'articolo 18rer della L.R. n.6/2010 integrata e modificata dalla L.R. n.10/2016;
2. Le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni sono individuate dalle disposizioni di cui alla Legge 689/81 e successive modificazioni.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 18 - Disposizione transitoria

Le norme di cui all'Art. 6 - Programmazione annuale verranno applicate a decorrere dalle sagre che si svolgeranno nel 2017.

= = =